RICHIESTA DELLA DITTA

Formale richiesta di espunzione dagli atti e dalla documentazione di gara delle previsioni irragionevoli e non giustificabili di seguito riportate:

DISCIPLINARE D'ONERI E CAPITOLATO TECNICO, PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO ANNI UNO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/CUSTODIA DI ALCUNE SEDI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA. Numero Gara 803552 - CIG. [0761333FD9], **Art. 4 - CONDIZIONI DELL'APPALTO - SUB-APPALTO, punto 2:**

"Con la presentazione dell'offerta è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di assorbire il personale dipendente della Ditta uscente (AVIC - SULCIS - Carbonia), fatta salva accettazione da parte del medesimo, relativamente e limitatamente alla quantità occorrente ad assicurare i servizi oggetto di appalto quantificato in n. 5 (cinque) addetti con qualifica di custode categoria A1 CCNL "portieri di proprietari di fabbricati". Nessuno degli anzidetti dipendenti è assunto con leggi di agevolazione, non vi sono diversamente abili impegnati.

I 5 (cinque) dipendenti sono tutti full-time con contratto a tempo indeterminato con anzianità di servizio quinquennale. L'obbligo di assunzione, nel totale rispetto delle norme di subentro, inerisce la qualifica e la garanzia dell'attuale stipendio tabellare, compresi eventuali festività e straordinari ove richiesti e spettanti e di altri benefici contrattuali, ma con esclusione di eventuali premi di produzione o di altre remunerazioni del tutto facoltative"
facoltative."

DISCIPLINARE D'ONERI E CAPITOLATO TECNICO, PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO ANNI UNO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/CUSTODIA DI ALCUNE SEDI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA. Numero Gara 603552 - CIG. [0761333FD9], Art. 11 B - DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA, II - Domanda – Autodichiarazione generale – Garanzia (cauzione), punto 2.B, SUB punto Il.ter;

"dichiara di impegnarsi ad assorbire nella quantità massima di n. 5 (cinque) addetti con qualifica di custode, attualmente Cat. A1 del CCNL di "portieri di proprietari di fabbricati", tutti a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato con anzianità di servizio quinquennale (nessuno dei dipendenti è assunto con agevolazioni e fra i 5 addetti non vi sono "diversamente abili impegnati). nelle qualifiche e anzianità di servizio indicate nel presente Disciplinare/Capitolato tecnico di gara nel precedente art. 4 c.2, ed attesta che ai medesimi sarà garantita l'attuale remunerazione con applicazione del seguente CCNL _____";

DISCIPLINARE D'ONERI E CAPITOLATO TECNICO. PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO ANNI UNO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/CUSTODIA DI ALCUNE SEDI DELL·AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA. Numero Gara 803552 - CIG. [0761333FD9l] Art. 11 B - DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA. PARTE IV. - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI CONTRATTUALI. Art. 15 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, punto uno, sub punto II;

"accordo sindacale o lettere di assunzione in servizio del personale operante presso la Ditta uscente nel numero e qualifica indicati nel precedente articolo 4 con mantenimento remunerazione;"

Nonché di tutte le previsioni, anche se non menzionate, direttamente o indirettamente correlate all'obbligo in capo al concorrente di assumere il personale alle dipendenze della Ditta uscente.

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

L'obbligo in capo al concorrente di assumere il personale alle dipendenze della Ditta uscente previsto dalla *lex specialis* di gara, appare giustificabile solo nei limiti in cui lo stesso sia imposto da specifiche disposizioni di legge o della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Nella circostanza come si evince all'Art. 4 - CONDIZIONI DELL'APPAL TO - SUB-APPAL TO , punto **2**, del disciplinare *de qua,* la ditta uscente applica un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel quale, non è prevista alcuna procedura di trasferimento del personale in caso di cambio d'appalto, pertanto la previsione della clausola in questione risulta essere senz'altro lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione.

RISPOSTA DELL'ASL

Con riferimento alla richiesta di abrogazione delle prescrizioni tutte contenute negli atti di gara della ASL, relativamente alla richiesta di espunzione così come sopra riportata, ed in particolare con esplicito riferimento alle specifiche motivazioni riportate in chiusura della richiesta di espunzione, sostenuta dalla mancata previsione della clausola del "passaggio diretto" nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da parte della ditta uscente in favore del personale ivi operante per cui lesiva della concorrenza e della libertà d'impresa riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione;

La ASL conferma interamente la validità e operatività delle prescrizioni contenute negli atti di gara per le quali l'operatore economico ha richiesto l'espunzione, non senza evidenziare che tali prescrizioni non risultano in alcun modo irragionevoli, non giustificabili e lesive della concorrenzialità e liberta d'impresa, ma al contrario poste a tutela della stabilità del lavoro ai sensi del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e s.m.i., quindi in assenza di lesione della par condicio, della concorrenzialità e tanto meno della libertà imprenditoriale.

In relazione alla violazione della Libertà d'Impresa si vuole ancora aggiungere e precisare, laddove possa ricercarsi negli atti di gara emanati dalla ASL una qualche imprecisione o interpretazione forzatamente negativa in merito, **che l'indicazione del CCNL di "portieri di proprietari di fabbricati" è riferita al contratto oggi applicato dall'Operatore Economico uscente e che la ASL non intende nel modo più assoluto imporre agli Operatori Economici partecipanti alla gara, <u>che hanno la piena e totale libertà di applicare qualunque Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, evidenziando che tale facoltà è palese laddove nella dichiarazione richiesta dalla ASL, indicata anche dall'operatore economico nella propria richiesta di espunzione, è espressamente lasciato un rigo in bianco affinchè ciascun operatore economico concorrente possa indicare il tipo di CCNL che intende applicare ai propri dipendenti che opereranno nella ASL.</u>**

Siamo, quindi, in presenza di una prescrizione che prevede l'obbligo del passaggio diretto in capo all'aggiudicatario del personale operante con la Ditta uscente, ma con la totale ed incondizionata libertà di applicare un qualunque Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI
Dott.ssa Agnese Foddis

Carbonia, 23 febbraio 2011